STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA, DELLA DEPORTAZIONE, DELLA GUERRA, DEI DIRITTI E DELLA LIBERTÀ"

Art. 1 - Denominazione

È costituita una Associazione denominata

"Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà".

Art. 2 - Sede; Durata

- 2.1 L'Associazione ha sede in Torino, corso Valdocco 4a.
- 2.2 La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2013.
- 2.3 L'Associazione è prorogata automaticamente di ulteriori 10 anni, e così di seguito, se l'Assemblea dei Soci non delibera lo scioglimento dell'Associazione almeno sei mesi prima della scadenza del decennio.

Art. 3 - Scopo

- 3.1 L'Associazione, che non ha fini di lucro e opera nell'ambito della regione Piemonte, ha lo scopo, nell'ambito della L. 460/97, di:
- a) gestire, direttamente o indirettamente, il Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà;
- b) realizzare iniziative e manifestazioni volte a diffondere la conoscenza della storia della città di Torino e del territorio regionale durante il XX secolo, con particolare riferimento al periodo 1938/45;
- c) promuovere e sostenere la valorizzazione e l'apertura al pubblico dei più significativi luoghi della memoria di Torino e del territorio regionale, destinati a divenire altrettanti poli del Museo Diffuso;
- d) sviluppare la vocazione del Museo Diffuso a divenire polo di ricerca e divulgazione sulla storia del XX secolo, nonché di riflessione sull'attualità e sui temi e i valori della libertà, della democrazia e della pace;
- e) favorire forme di collegamento e interazione fra tutti i soggetti interessati e le risorse individuate e individuabili sul territorio, in modo tale che le diverse autonome entità possano essere fruite come un sistema organico di opportunità, inserite in un articolato ma coerente percorso museale.
- 3.2 Al fine di raggiungere il proprio scopo l'Associazione potrà altresì:
- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, utile e opportuno per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice comodataria o comunque posseduti;
- c) partecipare ad altri enti o società, costituiti o costituendi, aventi finalità analoghe alla propria;
- d) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte di attività;
- e) istituire servizi di assistenza culturale per il pubblico, indispensabili alla vita dell'Associazione, e in particolare:
 - il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni storici e culturali, operando anche quale casa editrice;
 - i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni;

- la gestione delle raccolte di diapoteche e biblioteche museali;
- la gestione di punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;
- i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida, di assistenza didattica, i centri di incontro;
- l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, di iniziative promozionali;
- qualsiasi altra attività commerciale funzionalmente connessa agli scopi dell'Associazione.

Art. 4 - Patrimonio ed entrate.

- 4.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a) da quanto conferito dai Soci al momento della costituzione o dell'adesione, con esplicita destinazione al patrimonio;
 - b) dai redditi derivanti dal patrimonio stesso e che potranno essere destinati ad incremento patrimoniale;
 - c) da eventuali lasciti, donazioni, oblazioni, erogazioni liberali che siano esplicitamente destinati al patrimonio.

4.2 Le entrate sono costituite:

- a) dalle quote associative annuali dei soci;
- b) dagli apporti patrimoniali effettuati dai Soci per consentire l'adempimento delle funzioni affidate all'Associazione;
- c) da eventuali donazioni mobiliari o immobiliari, elargizioni, erogazioni e lasciti ereditari che l'Associazione potrà accettare nel rispetto delle norme di legge e secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo;
- d) dagli introiti realizzati nello svolgimento delle attività istituzionali, anche di natura commerciale;
- e) da erogazioni, elargizioni, finanziamenti e contributi da parte di enti pubblici e privati.
- 4.3 All'Associazione è fatto divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative, di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima e unitaria struttura.
- 4.4 I soci potranno inoltre mettere a disposizione dell'Associazione, a qualsiasi titolo, per l'organizzazione e la gestione del Museo Diffuso e delle iniziative collegate, proprie risorse quali personale, patrimonio immobiliare, strutture, impianti e servizi.

Art. 5 - Soci

Sono Soci dell'Associazione gli enti fondatori, e cioè la Città di Torino, l'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza, l'Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea, nonché la Regione Piemonte e la Provincia di Torino.

Art. 6 - Aderenti

6.1 Assumono la qualifica di Aderenti le persone fisiche e giuridiche che, avendone fatta domanda al Consiglio Direttivo dietro presentazione di uno dei Soci, sono ammessi all'Associazione con tale qualifica con deliberazione dell'Assemblea e, condividendone le finalità, contribuiscono alla realizzazione degli scopi dell'Associazione con l'attribuzione di beni materiali o immateriali o con attività - anche professionali - di particolare rilievo.

ASSOCIAZIONE 2

6.2 .Le Associazioni della Resistenza già esistenti alla data di approvazione del presente Statuto sono di diritto Aderenti e designano un rappresentante nel Consiglio Direttivo; in mancanza provvedono gli altri Aderenti, ai sensi dell' art. 6.3 che segue.

6.3 Agli Aderenti persone giuridiche e a un rappresentante delegato per gli Aderenti persone fisiche spetta il diritto di designare due membri del Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Quote associative

7.1 Le quote associative, tanto dei Soci quanto degli Aderenti, sono stabilite anno per anno dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, previa verifica delle proprie disponibilità finanziarie da parte dei Soci.

7.2 Ogni Socio è tenuto a versare la quota minima stabilita dall'Assemblea entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 8 - Recesso, decadenza e diritti sul patrimonio.

8.1 I Soci possono liberamente recedere dall'Associazione con la procedura prevista dall'art. 24 c.c.

8.2 Il Socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione non ha alcun diritto sul patrimonio sociale.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori Contabili.

Art. 10 - Assemblea dei Soci

10.1 L'Assemblea è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti fondamentali per la vita dell'Associazione e per il raggiungimento dei suoi scopi.

10.2 L'Assemblea è costituita dai legali rappresentanti, o loro delegati, dei Soci.

10.3 L'Assemblea in particolare:

- a) nomina i componenti del Consiglio Direttivo designati, rispettivamente, da ciascuno dei Soci e dagli Aderenti
 - b) nomina il Presidente dell'Associazione e il Vice Presidente, scegliendoli tra i componenti del Consiglio Direttivo;
 - c) stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative annuali a carico dei Soci;
 - d) nomina il Collegio dei Revisori Contabili;
 - e) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
 - f) approva le linee guida e il Piano annuale e il Piano pluriennale di gestione;
 - g) delibera le modifiche statutarie che ritenga necessarie;

- h) delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
- i) svolge ogni ulteriore compito ad essa attribuito dal presente Statuto.

Art. 11 - Convocazione dell'assemblea e quorum costitutivi e deliberativi

- 11.1 Le riunioni dell'Assemblea sono tenute presso la sua sede o nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio della regione Piemonte.
- 11.2 L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo, del Piano annuale e del Piano pluriennale di gestione di cui all'Articolo 10. L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità su istanza di almeno due dei Soci o su richiesta del Presidente per motivi urgenti.
- 11.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o altro mezzo di comunicazione elettronica, spedita almeno 15 giorni prima della data scelta per la convocazione, con l'elencazione dettagliata degli argomenti all'ordine del giorno, da inviare ai Soci e ai Revisori Contabili.
- 11.4 L'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare con la maggioranza dei due terzi.
- 11.5 Ogni Socio ha diritto a un voto.
- 11.6 L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti validamente espressi, tranne nei casi sotto elencati; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
- 11.7 L'Assemblea delibera con il voto favorevole di due terzi dei soci nei seguenti casi:
- a) per approvare ogni modifica dello Statuto;
- b) per nominare e revocare il Presidente;
- c) per l'ammissione degli Aderenti.
- 11.8 Per deliberare lo scioglimento anticipato dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo è necessario il voto favorevole dei tre quarti dei Soci.
- 11.9 Alle riunioni dell'Assemblea partecipa senza diritto di voto il Direttore che assolve a funzioni di segretario dell'Assemblea stessa.

Art. 12 - Presidente

- 12.1 Il Presidente dell'Associazione:
- a) è eletto dall'Assemblea, dura in carica quattro anni e può essere rieletto;
- b) ha la legale rappresentanza dell'Associazione verso i terzi e in giudizio, con facoltà di nominare avvocati;
- c) cura i rapporti interni tra gli organi dell'Associazione e vigila sull'esecuzione degli atti approvati dall'Assemblea;
- d) sottoscrive gli atti adottati dall'Assemblea;
- e) convoca l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo;
- f) assume, in caso d'urgenza, decisioni di competenza del Consiglio Direttivo, che saranno ratificate dal Consiglio Direttivo entro 60 giorni.
- 12.2 Il Presidente può essere revocato con provvedimento dell'Assemblea per motivate gravi ragioni, per inottemperanza alle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e in caso di grave pregiudizio alla funzionalità ed efficienza dell'Associazione.
- 12.3 Al Presidente saranno rimborsate le spese sostenute in ragione della carica.

4

12.4 In caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

- 13.1 Il Consiglio Direttivo è composto da:
- i rappresentanti di ciascuno dei Soci, da questi designati secondo le specifiche normative previste dai propri regolamenti;
- tre rappresentanti designati dall'insieme degli Aderenti secondo quanto previsto dall'art. 6, punti 2 e 3, la cui nomina è ratificata dall'Assemblea.
- 13.2 Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.
- 13.3 Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione nell'ambito di Bilanci preventivi approvati e dell'allegato piano di attività e in particolare:
- a) nomina il Direttore, che deve essere in possesso di speciale competenza, comprovata esperienza e specializzazione professionale nei settori di attività dell'Associazione, le cui attribuzioni sono stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento;
- b) nomina l'eventuale Vicedirettore;
- c) nomina il Comitato Scientifico e ne informa l'Assemblea;
- d) può dotarsi di comitati operativi, definendone durata e compiti e prevedendo, ove possibile, la presenza di rappresentanti dei Soci e degli Aderenti;
- e) definisce le linee guida e i piani annuale e pluriennale di gestione, dopo aver considerato il programma di attività predisposto dal Comitato Scientifico;
- f) esamina e definisce i progetti di bilancio preventivo e consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- g) delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni di beni mobili e immobili;
- h) delibera gli atti di straordinaria amministrazione; approva i regolamenti di organizzazione e funzionamento dell'Associazione;
- i) delibera sulle spese e sui contratti.
- 13.4 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica da inviarsi con almeno quattro giorni di anticipo, presso la sede dell'Associazione ogni volta che il Presidente lo ritiene opportuno e comunque su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.
- 13.5 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.
- 13.6 Alle riunioni del Consiglio Direttivo assiste, senza diritto di voto, il Direttore che ne cura la verbalizzazione.
- 13.7 La carica di membro del Consiglio Direttivo è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione della carica.
- 13.8 Il Consiglio Direttivo si dota di un Comitato Scientifico.

Art. 14 - Comitato Scientifico

14.1 Il Comitato Scientifico dura in carica quattro anni ed elegge al suo interno il proprio Presidente, con il ruolo di Coordinatore, che ne convoca le riunioni. È formato da membri nominati dal Consiglio Direttivo in

numero da cinque a nove, scelti tra esperti e personalità del mondo degli studi storici contemporanei, nonché da altri esperti che il Consiglio riterrà necessari per lo sviluppo dei progetti.

- 14.2 Il Comitato Scientifico propone le linee guida dell'attività dell'Associazione e presenta le iniziative annuali e pluriennali dell'Associazione dirette al raggiungimento delle sue finalità; in particolare:
- sottopone al Consiglio Direttivo, d'intesa con il Direttore e previa verifica della congruità amministrativa e finanziaria, un piano di attività;
- attiva gli opportuni collegamenti con altre Associazioni e istituzioni museali, di ricerca e di studio, italiane e straniere:
- formula proposte e pareri non vincolanti in ordine alle attività dell'Associazione.

Le deliberazioni del Comitato Scientifico sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Possono prendere parte alle riunioni del Comitato Scientifico, senza diritto di voto, il Presidente e il Direttore del Museo e quanti sono ritenuti utili dal Comitato medesimo.

Art. 15 - Direttore

15.1 Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica cinque anni e può essere confermato.

15.2 Il Direttore presenta al Consiglio Direttivo i bilanci preventivo e consuntivo; dà esecuzione ai programmi approvati dall'Assemblea e alle deliberazioni del Consiglio Direttivo riferendo periodicamente al Presidente. Opera secondo le norme stabilite dal regolamento approvato dal Consiglio Direttivo e può essere revocato dal Consiglio Direttivo per motivate e gravi ragioni, per inottemperanza alle direttive dell'Assemblea e in ogni altro caso di grave pregiudizio alla funzionalità e all'efficienza dell'Associazione.

Art. 16 - Collegio dei Revisori Contabili

16.1 Il Collegio dei Revisori Contabili è costituito da tre membri effettivi di indiscussa capacità professionale e dirittura morale, di cui uno con funzioni di Presidente, quest'ultimo scelto tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili; dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

16.2 Il Collegio dei Revisori Contabili provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sul bilancio consuntivo della Associazione, con facoltà di controllo.

16.3 I Revisori Contabili assistono alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Bilancio

- 17.1 L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- 17.2 Il bilancio consuntivo dell'esercizio è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 maggio di ciascun anno corredato della relazione dei Revisori contabili.
- 17.3 Il bilancio preventivo è sottoposto all'approvazione Assemblea entro il 30 Novembre di ogni anno.
- 17.4 L'attività dell'Associazione è organizzata sulla base di un Piano Annuale e di un Piano Pluriennale, quali strumenti essenziali per realizzare la gestione integrata e funzionale della struttura.

Art. 18 - Informativa

I progetti di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, così come definiti dal Consiglio Direttivo, saranno inviati a tutti i Soci prima dell'Assemblea convocata per la loro approvazione. Il Presidente è tenuto a

ASSOCIAZIONE 6

trasmettere ai Soci documenti di volta in volta richiesti dai medesimi relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura dell'Associazione.

Art. 19 - Scioglimento

19.1 L'Associazione si scioglie:

- a) nel caso in cui non possa più perseguire le sue finalità;
- b) per scadenza del termine qualora la maggioranza dei soci abbia dichiarato di essere contraria al rinnovo:
- c) in caso di delibera di scioglimento anticipato;
- d) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

19.2 In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nomina il liquidatore o i liquidatori definendone i poteri e, esperita la fase di liquidazione, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto, ai sensi della normativa vigente, a enti attivi in Piemonte aventi analoga finalità.

Art. 20 - Clausola compromissoria

20.1 Le eventuali controversie che sorgessero fra i Soci e Aderenti o fra l'Associazione e i Soci/Aderenti, anche se promosse da Amministratori e Revisori, ovvero nei loro confronti, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, saranno decise da un Collegio arbitrale composto di tre membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Torino su richiesta della parte più diligente. I tre arbitri così nominati eleggeranno a maggioranza, al proprio interno, il Presidente del Collegio arbitrale.

20.2 Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabile e vincolante per le parti, in via irrituale, *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura e stabilendo chi deve farsi carico del costo dell'arbitrato.

20.3 Si applicano comunque, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

20.4 Non possono essere rimesse alla decisione arbitrale le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Articolo 21 - Accesso agli atti

21.1 E' garantito alla Città di Torino, alla Provincia di Torino e alla Regione Piemonte il libero accesso a tutti i documenti e le informazioni relativi all'Associazione, ai sensi dei rispettivi Statuti.

21.2 I Soci hanno diritto di richiedere informazioni o materiale relativo all'Associazione anche in ragione delle specifiche analoghe richieste che dovessero essere rivolte a loro medesimi.